

CAMPARI GROUP

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.

Adottata dal Consiglio di Amministrazione il 27 ottobre 2020 e modificata il 15 dicembre 2022

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Le Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) possono arrecare pregiudizio al Gruppo (come di seguito definito) e ai suoi *stakeholder*, in quanto possono consentire alle Parti Correlate di appropriarsi di risorse appartenenti al Gruppo. Alla luce di tali disposizioni, la Società (come di seguito definita) ha adottato la presente procedura per le Operazioni con Parti Correlate.
- 1.2 La procedura ha lo scopo di assistere il Consiglio di Amministrazione (come di seguito definito) nell'esame e nell'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate. La procedura intende integrare e non sostituire le altre procedure della Società che possono essere applicabili alle Operazioni con Parti Correlate o che le interessano.
- 1.3 La procedura è complementare alle disposizioni in materia di conflitto di interesse previste dalla legge olandese, dal Codice Civile olandese ('DCC'), dal Codice di *Corporate Governance* olandese, dallo statuto della Società e dal regolamento del Consiglio di Amministrazione.
- 1.4 La procedura si applica ad ogni Operazione con Parti Correlate nonché a qualsiasi modifica sostanziale di un'Operazione con Parti Correlate già posta in essere, ad eccezione delle Operazioni Escluse di cui all'articolo 2.2.
- 1.5 I membri del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di seguire il processo delineato dalla procedura al verificarsi dei presupposti di seguito indicati.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- 2.1 La procedura si applica a qualsiasi Operazione che rientri nell'ambito di applicazione delle sezioni da 2:167 a 2:170 del DCC (come di volta in volta applicabili), riportate per riferimento nell'Allegato I.
- 2.2 Nella procedura, i seguenti termini hanno il significato descritto di seguito:
 - (a) **Consiglio di Amministrazione** o **Consiglio** indica il Consiglio di Amministrazione della Società.
 - (b) **Stretto Familiare** di una Parte Correlata indica quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale Parte Correlata nei loro rapporti con la società, tra cui:
 - (i) i figli e il coniuge o il convivente di tale persona;
 - (ii) i figli del coniuge o del convivente di tale persona; e
 - (iii) le persone a carico di tale persona o del coniuge o del convivente.
 - (c) **Società** significa Davide Campari-Milano N.V.
 - (d) **Segreteria Societaria** indica il segretario della Società nominato di volta in volta.
 - (e) **Comitato Controllo e Rischi** indica il comitato controllo e rischi della Società che agisce come comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai fini della procedura.
 - (f) Per **Operazione Esclusa** si intende:

- (i) un'Operazione tra la Società e una Controllata della Società o tra Controllate della Società;
 - (ii) un'Operazione riguardante la remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione o alcune voci della loro remunerazione assegnate o dovute ai sensi della sezione 135 del DCC;
 - (iii) un'Operazione offerta a tutti gli azionisti alle stesse condizioni, laddove sia garantita loro la parità di trattamento e sia assicurata la tutela degli interessi della Società e delle proprie attività¹; e
 - (iv) in qualsiasi altro caso previsto dalla normativa di volta in volta applicabile in materia.
- (g) **Gruppo** indica la Società e le sue Controllate, come di volta in volta esistenti, e **Società del Gruppo** indica una qualsiasi di esse.
- (h) **Dirigenti con Responsabilità Strategiche** indica quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.²
- (i) Per **Operazione con Parte Correlata Rilevante** si intende un'Operazione con Parte Correlata:
- (i) in cui le informazioni sull'Operazione costituiscono informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7 (1) del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato; e
 - (ii) posta in essere dalla Società o da una delle Società del Gruppo con una Parte Correlata.³
- (j) **Parte Correlata** indica:
- (i) uno o più azionisti che singolarmente o congiuntamente rappresentano almeno il 10% delle azioni e/o dei relativi certificati di deposito del capitale sociale emesso della Società, come di volta in volta esistente;
 - (ii) altre entità giuridiche o persone fisiche che sono considerate parti correlate ai sensi dei principi adottati dall'International Accounting Standards Board e approvati dalla Commissione Europea (International Accounting Standards 24 - Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (IAS24)), (nella versione di volta in volta vigente - la disposizione vigente alla data di redazione della procedura è riportata per riferimento nell'**Allegato II**).
- (k) **Operazione con Parte Correlata** indica un'Operazione tra la Società o una delle Società del Gruppo e una Parte Correlata;
- (l) **Società Controllata** indica una società controllata ai sensi della sezione 2:24a del DCC.
- (m) **Operazione** indica qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra la Società o una delle Società del Gruppo e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.⁴

¹ Sezioni 2:169 paragrafo 5 DCC e 2:170 DCC.

² IAS 24.9.

³ Sezione 2:167 paragrafo 3

⁴ IAS 24.9.

3. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DI UN'OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE

- 3.1 Le Operazioni con Parti Correlate Rilevanti non concluse nell'ordinario esercizio dell'attività sociale oppure non concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato richiedono la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.⁵
- 3.2 In caso di una (potenziale) Operazione con Parte Correlata Rilevante:
- a) l'Operazione deve essere sottoposta al Comitato Controllo e Rischi;
 - b) il Comitato Controllo e Rischi deve stabilire se la (potenziale) Operazione con Parte Correlata si qualifica come Operazione con Parte Correlata Rilevante e, in caso affermativo, se la stessa è conclusa nell'ordinario esercizio dell'attività sociale e a condizioni equivalenti a quelle di mercato;
 - c) se la (potenziale) Operazione con Parte Correlata si qualifica come Operazione con Parte Correlata Rilevante e non è conclusa nell'ordinario esercizio dell'attività sociale oppure non è conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato:
 - (i) il Comitato Controllo e Rischi deve rilasciare al Consiglio di Amministrazione un parere non vincolante prima che l'Operazione sia conclusa, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di prendere una decisione sull'Operazione in questione ai sensi dell'articolo 3.1; e
 - (ii) la Società deve annunciare pubblicamente l'Operazione in questione tramite un comunicato stampa da diffondere al più tardi al momento della conclusione della stessa, in conformità all'articolo 4.1.⁶
- 3.3 Tutte le Operazioni con Parti Correlate non rilevanti concluse nello stesso esercizio finanziario con la medesima Parte Correlata devono essere aggregate ai fini del processo decisionale e della comunicazione al pubblico di cui agli articoli 3.1, 3.2 e 4.1.⁷
- 3.4 Un membro del Consiglio di Amministrazione e/o un membro del Comitato Controllo e Rischi non può partecipare alle deliberazioni o al processo decisionale del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi in merito ad un'Operazione con Parti Correlate in cui sia coinvolto.⁸
- 3.5 Il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Controllo e Rischi possono decidere, dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti, se l'Operazione costituisce o meno un'Operazione con Parte Correlata Rilevante. Qualora l'Operazione sia considerata un'Operazione con Parte Correlata Rilevante, per le proprie decisioni, il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Controllo e Rischi devono prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ragionevolezza a livello commerciale dei relativi termini e condizioni, eventuali vantaggi o vantaggi effettivamente percepiti per il Gruppo, o la mancanza di vantaggi per lo stesso, i costi-opportunità di operazioni alternative, la rilevanza e la natura

⁵ Sezione 2:169 paragrafo 3 DCC.

⁶ Sezione 2:169 paragrafo 1 and 2:170 DCC.

⁷ Sezione 2:167 paragrafo 4 DCC.

⁸ Sezione 2:169 paragrafo 4 DCC.

dell'interesse, diretto o indiretto, della Parte Correlata e il conflitto di interesse, effettivo o apparente, della medesima.

3.6 A scanso di equivoci, la procedura non richiede che (i) le Operazioni Escluse e (ii) le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni con Parti Correlate Rilevanti non concluse nell'ordinario esercizio dell'attività sociale oppure non concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato debbano essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e annunciate pubblicamente mediante un comunicato stampa.

3.7 È responsabilità di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, coinvolto o meno in una proposta di Operazione con Parte Correlata, e della funzione interna della Società o di una delle Società del Gruppo di volta in volta competente per l'Operazione in questione comunicare tempestivamente alla Segreteria Societaria di essere venuto a conoscenza di un'Operazione con Parte Correlata che coinvolga la Società o una delle Società del Gruppo e una Parte Correlata. Tale notifica deve includere una descrizione completa dell'Operazione con Parte Correlata, inclusiva, tra l'altro, di quanto segue:

- (i) il nome della Parte Correlata e il motivo per cui il soggetto in questione si qualifica come Parte Correlata;
- (ii) l'interesse della Parte Correlata nell'Operazione con la Società o con una delle Società del Gruppo, compresa la/e posizione/i o la/e relazione/i, nonché il rapporto di titolarità della Parte Correlata rispetto a un'impresa, uno studio professionale, una società o un'altra entità giuridica che sia parte dell'Operazione in questione o abbia un interesse nella stessa;
- (iii) l'indicazione del valore dell'importo interessato dall'Operazione in questione;
- (iv) l'indicazione del valore dell'importo dell'interesse della Parte Correlata nell'Operazione, che deve essere calcolato senza tenere conto dell'importo del profitto o della perdita realizzati da tale Parte Correlata; e
- (v) qualsiasi altra informazione relativa all'Operazione o alla Parte Correlata nel contesto della relativa Operazione che potrebbe essere rilevante per gli investitori alla luce delle circostanze della specifica Operazione.

3.8 Al ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.7, la Segreteria Societaria deve intraprendere ogni azione necessaria al fine di coinvolgere il Comitato Controllo e Rischi ai sensi dell'articolo 3.2a) e, qualora il Comitato Controllo e Rischi stabilisca che la (potenziale) Operazione con Parte Correlata sia un'Operazione con Parte Correlata Rilevante non conclusa nell'ordinario esercizio dell'attività sociale o non conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato, il Consiglio ai sensi degli articoli 3.1 e 3.2.

4. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 La comunicazione al pubblico di un'Operazione con Parte Correlata Rilevante non conclusa nell'ordinario esercizio dell'attività sociale o non conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato deve essere effettuata al più tardi al momento della sua conclusione e deve includere almeno le seguenti informazioni:

- (i) la natura della relazione con la Parte Correlata;
- (ii) il nome della Parte Correlata;
- (iii) la data dell'Operazione con Parte Correlata Rilevante;
- (iv) il valore dell'Operazione con Parte Correlata Rilevante; e
- (v) le altre informazioni necessarie per valutare se l'Operazione con Parte Correlata Rilevante sia o meno equa e ragionevole dal punto di vista del Gruppo e degli azionisti della Società che non sono Parti Correlate.⁹

4.2 Le Operazioni con Parti Correlate Rilevanti devono inoltre essere comunicate nei modi e nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili in materia (incluse le norme sugli abusi di mercato, la legge italiana e la legge olandese, il Codice di *Corporate Governance* olandese, lo IAS 24 e gli altri principi contabili applicabili). A scanso di equivoci, l'esame o l'approvazione di un'Operazione ai sensi della procedura non implicano necessariamente che tale Operazione debba essere comunicata al pubblico.

5. REVISIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NON RILEVANTI¹⁰

5.1 Il Consiglio di Amministrazione deve valutare periodicamente se le Operazioni con Parti Correlate non rilevanti siano state concluse nell'ordinario esercizio dell'attività sociale e a condizioni equivalenti a quelle di mercato. Nel condurre tale verifica, il Consiglio può consultarsi con i dipendenti e i consulenti esterni della Società e richiedere informazioni agli stessi.

5.2 Tale valutazione deve essere effettuata nella riunione in cui il Consiglio di Amministrazione discute il bilancio annuale o la relazione finanziaria semestrale della Società, salvo decisione contraria del Consiglio di Amministrazione.

6. VARIE

6.1 Qualsiasi violazione della procedura può comportare azioni disciplinari, fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

6.2 La procedura non intende entrare in conflitto con alcuna legge applicabile, comprese le disposizioni del DCC sui (potenziali) conflitti di interesse. Se una legge applicabile è in conflitto con la procedura o contiene requisiti più stringenti, la Società e la persona/e interessata/e dovranno conformarsi a tale legge.

6.3 La procedura può essere modificata dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento.

6.4 La versione italiana della procedura rappresenta una mera traduzione di cortesia. Resta inteso che, in caso di qualsiasi contrasto tra la versione inglese e la versione italiana della procedura, prevarrà la versione in lingua inglese.

* * * * *

⁹ Sections 2:169 paragraph 2 and 2:170 DCC.

¹⁰ Section 2:168 DCC.

ALLEGATO I

Disciplina del Codice Civile olandese (DCC)

Sezione 2:167 del DCC

1. La presente sezione si applica alle società le cui azioni o i cui certificati di deposito emessi per le sue azioni con la collaborazione di tale società sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 1:1 della Legge Olandese Sulla Vigilanza Finanziaria (*Wet op het financieel toezicht*).
2. Nella presente sezione, il termine "parte correlata" ha lo stesso significato di cui ai principi adottati dall'International Accounting Standards Board e approvati dalla Commissione Europea.
3. Per operazione rilevante si intende un'operazione
 - a. in cui le informazioni sull'operazione costituiscono informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato; e
 - b. stipulata tra la società e una parte correlata, ivi inclusi in ogni caso:
 - (i) uno o più azionisti che singolarmente o congiuntamente rappresentano almeno un decimo del capitale sociale emesso;
 - (ii) un amministratore della società; o
 - (iii) un membro del *supervisory board* della società.
4. Le operazioni non rilevanti con una stessa parte correlata concluse nello stesso esercizio finanziario sono aggregate ai sensi della Sezione 169, paragrafi da 1 a 4, inclusi.

Sezione 2:168 del DCC

Per le operazioni concluse nell'ordinario esercizio dell'attività sociale e a condizioni equivalenti a quelle di mercato il *supervisory board* o, se si applica la Sezione 129a, il Consiglio di Amministrazione stabilisce una procedura interna per valutare periodicamente se tali condizioni sono soddisfatte.

Sezione 2:169 del DCC

1. Entro e non oltre il momento della conclusione dell'operazione, le società devono comunicare al pubblico qualsiasi operazione rilevante con una parte correlata che non sia stata conclusa nell'ordinario esercizio dell'attività sociale oppure che non sia stata conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato.
2. Il comunicato deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della relazione con la parte correlata;
 - b. il nome della parte correlata
 - c. la data dell'operazione
 - d. il valore dell'operazione; e
 - e. le altre informazioni necessarie per valutare se l'operazione sia o meno equa e ragionevole dal punto di vista della società e degli azionisti che non sono parti correlate.
3. Le operazioni rilevanti con una parte correlata, che non siano state concluse nell'ordinario esercizio dell'attività sociale o che non siano state concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato, devono essere approvate dal *supervisory board* o, se si applica la Sezione 129a, dal Consiglio di Amministrazione. Se la società non ha un *supervisory board* o la Sezione 129a non è applicabile, le operazioni devono essere approvate dall'assemblea generale.
 4. Un amministratore, un membro del *supervisory board* o un azionista che sia coinvolto in un'operazione con una parte correlata non può partecipare al processo decisionale. La Sezione 129, paragrafo 6, seconda e terza frase, e la Sezione 140, paragrafo 5, seconda frase, si applicano *mutatis mutandis*.
 5. Il presente articolo non si applica alle operazioni:
 - a. tra la società e una controllata;
 - b. riguardanti la remunerazione degli amministratori e dei membri del *supervisory board* o alcune voci della loro remunerazione assegnate o dovute ai sensi delle Sezioni 135 o 145;
 - c. concluse da istituti di credito di cui all'articolo 398, paragrafo 7, lettera b), sulla base di misure, volte a salvaguardarne la stabilità, adottate dalla Banca Centrale Olandese (*De Nederlandsche Bank N.V.*) o dalla Banca Centrale Europea, se quest'ultima è l'autorità competente incaricata della vigilanza ai sensi degli articoli 4 e 6 del Regolamento sulla vigilanza prudenziale degli istituti di credito di cui all'articolo 1:1 della Legge Olandese Sulla Vigilanza Finanziaria (*Wet op het financieel toezicht*).
 - d. offerte a tutti gli azionisti alle stesse condizioni, laddove sia garantita loro la parità di trattamento e sia assicurata la tutela degli interessi della società e delle proprie attività.

Sezione 2:170 del DCC

Gli articoli 168 e 169, paragrafi 1, 2 e 5, si applicano anche nel caso in cui un'operazione rilevante sia conclusa da una controllata della società con una controparte che è parte correlata della società.

ALLEGATO II

Parti Correlate ai sensi dei Principi Contabili Internazionali

IAS 24.9

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
 - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio

IAS 24.11

Le seguenti situazioni non rappresentano necessariamente parti correlate:

- due entità, per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche;
- due entità partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una *joint venture*;

- finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi e agenzie e dipartimenti pubblici che non controllano, controllano congiuntamente o influenzano significativamente l'entità che redige il bilancio, solo in ragione dei normali rapporti d'affari con l'entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'entità o partecipare al suo processo decisionale);
- un singolo cliente, fornitore, *franchisor*, distributore o agente generale con il quale l'entità effettua un rilevante volume di affari, unicamente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.